



NOTAI

DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----**STATUTO**-----

-----della "ADRIA FER S.r.l."-----

-----**NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**-----

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "**ADRIA FER S.r.l.**"-----

Articolo 2 - Sede-----

La Società ha sede legale nel Comune di Trieste.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, in Italia ed all'estero, uffici amministrativi, stabilimenti, depositi, filiali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Trieste.-----

Spetta ai soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie ovvero il trasferimento della sede sociale in Comune diverso.-----

Articolo 3 - Oggetto-----

La Società svolge, in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, attività e servizi di trasporto e di movimentazione merci, nonché di promozione e di sviluppo dei trasporti in genere e dei traffici intermodali e multimodali combinati, interessanti la Regione Friuli - Venezia Giulia e, più in generale, destinati ad incentivare e sviluppare i traffici da e per i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.-----

La Società, a tal fine ed in particolare, svolgerà, anche in regime di autorizzazione, di concessione, di convenzione con amministrazioni, enti pubblici e/o con soggetti privati, le seguenti attività:-----

a) la pianificazione e gestione di tutte le attività ed i servizi, anche complementari ed accessori, relativi all'esercizio dei trasporti ed ai traffici nell'ambito dei porti, autoporti, interporti, dei terminali intermodali, dei raccordi industriali, incluso il trasporto di merce su ferrovia, la trazione e l'attività di logistica, compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli arredamenti, delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di locomozione ed autotrazione, ecc. per conto proprio e per conto di terzi;-----

b) lo studio, la progettazione, l'aggiornamento, la realizzazione, la manutenzione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle infrastrutture logistiche e portuali, sia in Italia sia all'estero, degli arredamenti e delle attrezzature, ai fini dell'adeguamento, dello sviluppo e del miglioramento dei traffici relativi al complesso degli impianti ferroviari in gestione;-----

c) l'aggiornamento, lo sviluppo e l'implementazione della rete dei servizi e dei collegamenti intermodali e logistici;-----

d) le indagini di mercato, la promozione e realizzazione di iniziative economiche, commerciali, culturali per lo sviluppo e la qualificazione della propria attività.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e co-

munque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, nel rispetto della normativa vigente:-----

i) acquisire, vendere, permutare beni immobili, infrastrutture, arredamenti, attrezzature, impianti e macchinari, nonché concludere operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie - tra cui il rilascio di fidejussioni, di cauzioni, di garanzie, anche a favore di terzi - comunque ed in qualsiasi modo funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;-----

ii) promuovere la costituzione ed assumere, in Italia ed all'estero, partecipazioni in altre società e organismi consortili aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero costituire, in Italia ed all'estero, associazioni temporanee di imprese e/o promuovere unioni di imprese in qualsiasi forma e/o ad esse aderire.-----

Articolo 4 - Durata-----

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.-----

2. La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.-----

Articolo 5 - Capitale sociale - Aumento del capitale - Versamenti dei soci-----

1. Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato è pari ad Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero).----

2. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in proporzione al conferimento.-----

3. Il capitale sociale della Società può essere aumentato sia a titolo gratuito, mediante utilizzo di riserve o altri fondi disponibili, sia a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti in forza di deliberazione dell'assemblea.-----

4. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.-----

L'organo amministrativo comunica ai soci il termine per l'esercizio del diritto d'opzione.-----

5. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto nella sua interezza dai soci, esso potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la delibera di aumento non lo escluda ed osservato quanto previsto all'art. 2481 bis, terzo comma, Codice Civile.-----

6. Solo l'aumento di capitale deliberato dai soci in assemblea può essere riservato a terzi non soci.-----

7. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particola-

re riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio fra il pubblico.-----

I finanziamenti alla Società saranno improduttivi di interessi salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constare il versamento.-----

Il rimborso dei finanziamenti ai soci è sottoposto alla disciplina dell'articolo 2467 Codice Civile.-----

8. I versamenti in conto capitale possono essere utilizzati, previa delibera assembleare in tal senso da parte dei soci, per la copertura di eventuali perdite ovvero imputati ad aumento di capitale.-----

Articolo 6 - Titoli di debito-----

La Società può emettere titoli di debito. Con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza di cui all'art. 12 comma 14 del presente statuto, vengono determinati i limiti e le modalità di emissione, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. La deliberazione è iscritta nei termini di legge presso il Registro delle Imprese. I titoli emessi possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483 del Codice Civile. Le condizioni del prestito e le modalità di rimborso possono essere modificati dalla Società previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.-----

Articolo 7 - Trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi-----

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.-----

2. In caso di trasferimento, agli altri soci spetta il diritto di prelazione sulla quota o sulla porzione di quota oggetto del trasferimento e lo esercitano in misura proporzionale alla quota di capitale sociale di cui sono rispettivamente titolari, con le seguenti precisazioni:-----

a) Per "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, anche a titolo gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, a puro titolo esemplificativo, i contratti di vendita, di permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione, la cessione d'azienda, la fusione tra società.-----

b) L'intestazione della quota o parte di essa a società fiduciaria o la reintestazione ai soggetti fiducianti non è soggetta a quanto disposto dal presente statuto.-----

c) L'esercizio del diritto di prelazione ha unicamente ad oggetto l'intera partecipazione cedenda. Nel caso di proposta di vendita contemporanea da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto l'intera partecipazione oggetto di vendita di cui alla proposta congiunta, ma può limitarsi alla sola offerta di uno dei soci.-----

3. L'esercizio della prelazione attribuisce a ciascun socio che l'abbia esercitato il diritto di accrescimento proporzio-

nale della quota di cui era precedentemente titolare.-----

4. Al fine di consentire l'esercizio di tale diritto, il socio che intenda trasferire, anche parzialmente, la propria quota deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo della Società indicando le generalità e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, le modalità di pagamento ed il prezzo.-

5. Entro i successivi quindici giorni, l'organo amministrativo deve dare comunicazione di quanto sopra, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci.--

6. Ciascun socio può esercitare il proprio diritto di prelazione entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lettera raccomandata spedita al socio cedente ed agli amministratori. La mancata comunicazione entro i termini di cui sopra varrà quale rinuncia al diritto di prelazione.---

7. Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione siccome disciplinato nel presente articolo 7, l'offerente ovvero gli offerenti potranno trasferire le quote al terzo acquirente.-----

8. La cessione effettuata in difformità di quanto previsto ai paragrafi precedenti non produce effetto verso la Società, è alla stessa inopponibile e non consente l'iscrizione nel Libro Soci.-----

9. La partecipazione potrà essere trasferita senza dover rispettare il procedimento sopra descritto, qualora tutti i soci rinuncino per iscritto, anche separatamente, al proprio diritto di prelazione.-----

10. Il trasferimento della quota sociale, e l'acquisto della qualità di socio, hanno efficacia, nei confronti della Società, solo successivamente all'iscrizione dell'acquirente nel Libro Soci ex art. 2470 Codice Civile.-----

11. L'efficacia nei confronti della Società della costituzione di diritti di pegno e di usufrutto sulle quote, ovvero di negozi sulle quote che attribuiscono il diritto di voto, è subordinato alla previa informazione ed al successivo gradimento da parte dell'organo amministrativo in ordine all'operazione ed ai suoi contenuti.-----

Articolo 8 - Recesso-----

1. Il recesso del socio è ammesso per le ipotesi previste dall'articolo 2473 del Codice Civile e può essere esercitato unicamente in relazione all'intera partecipazione di cui è titolare il socio recedente.-----

2. L'intenzione di recedere è comunicata dal socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro giorni quindici (a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; (b) dalla conoscenza di una o più situazioni che legittimano il recesso negli altri casi.---

3. In caso di recesso, la quota detenuta da ciascun socio verrà liquidata, anche in più rate, nel termine di infruttiferi giorni centottanta a far data dal ricevimento della dichiara-

zione di recesso con le modalità di cui all'art. 2473 C.C., detratte tutte le ragioni di credito vantate dalla Società nei confronti del socio receduto.-----

4. In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.-----

5. L'organo amministrativo deve quindi entro 30 giorni offrire la partecipazione del socio receduto in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute.----

6. I soci hanno 30 giorni per l'esercizio dell'opzione di acquisto a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo.-----

7. I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare, determinandolo concordemente, il nominativo del terzo a cui la partecipazione inoptata può essere ceduta, previo ottenimento del gradimento da parte dell'organo amministrativo.-----

8. In caso di mancato collocamento della partecipazione ai soci ovvero a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata dalla Società utilizzando le riserve disponibili, accrescendo la partecipazione proporzionalmente agli altri soci.-----

9. In mancanza di riserve disponibili, il rimborso sarà effettuato riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applicherà quanto previsto dall'art. 2482 del Codice Civile.-----

Articolo 9 - Esclusione del socio-----

1. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci nei seguenti casi:-----

A) dichiarazione di fallimento, ammissione alla procedura di amministrazione controllata, di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale minore;-----

B) fusione per incorporazione di un'impresa socia da parte di altro soggetto che non sia, a sua volta, socio della Società e/o che non possieda i requisiti per farne parte;-----

C) mutamento e conseguente incompatibilità dell'oggetto sociale dell'impresa socia con quello della Società;-----

D) violazione degli obblighi statutari della Società.-----

2. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio escluso ed ha effetto a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione decorre il termine di cui all'art. 2473, quarto comma, Codice Civile per il rimborso della partecipazione, esclusa la maturazione di ogni interesse, con le modalità di cui al comma successivo.-----

3. Per effetto dell'esclusione i soci superstiti sono tenuti ad acquistare, ad un prezzo pari al valore nominale ed in misura proporzionale alle rispettive quote di capitale sociale

detenute, l'intera quota del socio nei cui confronti l'assemblea dei soci abbia deliberato l'esclusione.-----

Articolo 10 - Unico socio-----

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dalla legge. Entro trenta giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, deve provvedere alle annotazioni nel Libro dei Soci indicando anche la data dell'iscrizione relativa.-----

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.-----

Articolo 11 - Decisioni dei soci e diritto di voto-----

Sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, Codice Civile:-----

- a) le decisioni sugli argomenti che almeno la maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo sottopongono all'approvazione dei soci;-----
- b) la decisione di trasferimento della sede sociale in altro Comune;-----
- c) le altre decisioni demandate alla competenza dei soci dalla legge o dal presente statuto.-----

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro Soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

Per la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto si applicano le stesse modalità previste per la consultazione scritta del Consiglio di Amministrazione, ma con le maggioranze previste al successivo articolo 12.-----

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione dovrà essere conservata dalla Società.-----

Articolo 12 - Assemblea dei soci - Disciplina-----

1. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis Codice Civile, nei seguenti casi:-----

- a) con riferimento alle materie indicate all'art. 2479, n. 4 e n. 5 del secondo comma, Codice Civile;-----
- b) quando vi è la richiesta da parte dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori;-----
- c) approvazione del bilancio di esercizio annuale e la distribuzione degli utili.-----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo entro 120 giorni dalla chiusu-

ra dell'esercizio sociale. Laddove particolari esigenze lo richiedano e sussistendone i presupposti di legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo amministrativo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;-----

d) in caso di nomina o di revoca dell'organo amministrativo ovvero di uno o più dei suoi membri e di fissazione dei relativi compensi;-----

e) in caso di nomina del Sindaco e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;-----

f) per l'adozione delle opportune delibere in caso di perdita del capitale sceso al di sotto del minimo ex art. 2482 ter Codice Civile;-----

g) per la decisione di scioglimento della Società e la nomina dei liquidatori;-----

h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto.-----

2. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.-----

3. L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo telex, telegramma, telefax, posta elettronica, spedita ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la riunione e con la specificazione delle materie da trattare; potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione e questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

4. In mancanza delle formalità predette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.-----

5. I soci partecipano all'assemblea a mezzo del proprio legale rappresentante o di persona da questi delegata per iscritto, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 2372 C.C.-----

6. Nessuna persona fisica può rappresentare più di altri due soci.-----

7. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità dell'intervento, anche per delega.-----

8. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, da altra persona nominata dai soci.-----

9. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato dalla stessa assemblea.-----

10. Nei casi di legge, nonché quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.--

11. Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute per audio o per videoconferenza alle seguenti condizioni:-----

a. che il Presidente ed il Segretario dell'assemblea siano presenti nello stesso luogo e provvedano alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove essi si trovano;-----

b. il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, proclamare i risultati delle votazioni;-----

c. che gli intervenuti partecipino alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere e trasmettere documenti;-

d. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire.-----

12. Per la validità della costituzione dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, occorre la partecipazione di soci rappresentanti, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.-----

13. Salvo diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei soci rappresentanti, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.-----

14. L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti, in proprio o per delega, il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale nei seguenti casi:-----

a. qualsiasi modifica dello statuto;-----

b. in caso di nomina o di revoca dell'organo amministrativo ovvero di uno o più dei suoi membri e di fissazione dei relativi compensi;-----

c. in caso di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;-----

d. delibere che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, ovvero una modificazione dei diritti, patrimoniali o amministrativi, dei soci;-----

e. delibere di emissione di titoli di debito di cui al precedente art. 6.-----

Articolo 13 - Amministrazione-----

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, ove consentito dalle disposizioni normative e relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina dell'Organo di amministrazione.-----

2. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016, e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche con-

trollanti o vigilanti.-----

3. Per Organo di Amministrazione si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.-----

4. Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.-----

5. Gli amministratori ovvero l'Amministratore Unico possono essere anche non soci e durano in carica per il tempo determinato in sede di nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.-----

6. Gli amministratori ovvero l'Amministratore Unico sono sempre rieleggibili.-----

7. Agli amministratori ovvero all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.-----

8. L'Assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando indicazione in tal caso della ripartizione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

9. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere il TFM (Trattamento di Fine Mandato).-----

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento - Consultazione scritta-----

1. Il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dai soci, decade. Sino alla nomina dei nuovi amministratori da parte dei soci, il Consiglio decaduto potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione, se eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Segretario.-----

3. È fatto divieto di istituire la carica di vicepresidente del consiglio e di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.-----

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trattare ed abbiano previamente dichiarato di disporre della documentazione necessa-

ria per poter discutere e deliberare. Verificandosi le predette condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente con il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sull'apposito libro.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con telegramma, con telex, con telefax o con lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima anche a mezzo telefax.-----

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera rispettivamente con la presenza ed il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.-----

Il documento scritto è inviato a tutti gli amministratori in carica ed al Collegio Sindacale, se nominato, entro i due giorni successivi a mezzo lettera raccomandata r.r. ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.----

Entro i due giorni successivi al ricevimento, gli amministratori dovranno trasmettere alla Società, a mezzo lettera raccomandata r.r. ovvero a mezzo fax ovvero per posta elettronica certificata, apposita dichiarazione riportata nella copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole ovvero contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, la motivazione della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione nel termine suddetto equivale ad astensione.-----

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.-----

Le decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 15 - Competenze dell'organo amministrativo - Amministrazione delegata - Rappresentanza della Società-----

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 2381 cc, attribuisce le deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.-----

3. Gli organi delegati devono fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale/Sindaco le informazioni previste dall'art. 2381, quinto comma, c.c., almeno ogni sei mesi. -----

4. L'Organo di Amministrazione potrà nominare procuratori per il compimento di determinati atti determinandone i poteri. ---

5. Il potere di rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico e, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore cui siano state delegate, ai sensi del precedente punto 3, in tutto o in parte, le attribuzioni del Consiglio, nei limiti della delega conferita. -----

6. Il potere di rappresentanza dell'Amministratore Unico e del Presidente del Consiglio di Amministrazione è generale. -----

7. La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori di cui al precedente punto 4, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.-----

Articolo 16 - Collegio Sindacale e Sindaco Unico -----

1. Il controllo sulla Società è esercitato - secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina dell'Organo di Controllo - da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.-----

2. I componenti dell'organo controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016.-----

3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

4. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato ricostituito. ---

5. Il compenso del Sindaco Unico ovvero del Collegio Sindacale è deliberato dall'assemblea dei soci. -----

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:-----

* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

* vengano indicati nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Articolo 17 - Revisione legale dei conti-----

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro. -----

2. Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, ovvero in caso di specifica delibera assembleare, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.-----

Articolo 18 - Bilancio e utili-----

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; tuttavia, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.-----

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto i limiti di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.-----

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione-----

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci, ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, competerà il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della

liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.-----

Articolo 20 - Clausola compromissoria-----

1. La risoluzione di qualsiasi controversia insorta, in dipendenza del presente statuto, tra la Società ed i suoi soci, ovvero tra questi, ovvero qualunque controversia promossa dagli amministratori, liquidatori, sindaci ovvero revisori, ovvero promossa nei loro confronti, è demandata al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, il quale deciderà in modo rituale e secondo diritto.-----

2. La decisione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le parti.-----

3. La domanda di arbitrato dovrà essere redatta dalla parte più diligente, la quale dovrà indicare sinteticamente l'oggetto della controversia.-----

4. La domanda dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Tribunale territorialmente competente rispetto alla sede sociale, il quale entro trenta giorni dovrà provvedere alla nomina del Collegio arbitrale.-----

5. I tre arbitri nominati provvederanno, nei tre giorni successivi alla loro nomina, ad eleggere il Presidente del Collegio.-----

6. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto, determinando anche come dovranno essere ripartite le spese dell'arbitrato.-----

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 in materia di clausola compromissoria.-----

8. Non possono formare oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

9. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare dei soci con la maggioranza di almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.-----

Articolo 21 - Responsabile per la prevenzione della corruzione

1. L'Organo amministrativo - in conformità alla normativa dell'art. 1 comma 7 della Legge n.ro 190/2012 relativa alle Società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni - è tenuto a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, determinandone funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.-----

2. Qualora l'Organo di Amministrazione non provveda ad adotta-

re le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione o il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'assemblea dei soci adotterà a carico degli amministratori adeguati provvedimenti anche sanzionatori ivi compresa la possibile revoca dalla carica di amministratore. -

Articolo 22 - Rinvio-----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO CASINI GIUSEPPE

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO NOTAIO